

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ID 69 del 29 marzo 2021

INDICE

Articolo 1.....	4
Oggetto.....	4
Articolo 2.....	4
Disposizioni generali.....	4
Articolo 3.....	5
Presupposto del canone.....	5
Articolo 4.....	5
Soggetto passivo.....	5
Articolo 5.....	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 6.....	5
Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
Articolo 7.....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 8.....	6
Determinazione delle tariffe annuali.....	6
Articolo 9.....	6
Determinazione delle tariffe giornaliere.....	6
Articolo 10.....	6
Determinazione del canone.....	6
Articolo 11.....	7
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	7
Articolo 12.....	8
Rimborsi e compensazioni.....	8
Articolo 13.....	9
Accertamenti – Recupero canone – Riscossione coattiva.....	9
Articolo 14.....	9
Sanzioni e indennità.....	9
Articolo 15.....	9
Sospensione dell'attività di vendita.....	9
Articolo 16.....	10
Il funzionario responsabile.....	10
Articolo 17	10
Regime transitorio.....	10

Articolo 18.....	10
Disposizioni finali.....	10

ALLEGATO B : cartografia

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati come definiti nelle delibere di C.C. n.35577 del 13.12.1996 e 3784 del 07.03.2003, al mercato del contadino realizzati nel comune di Reggio Emilia, alla "Giareda" e ai posteggi isolati.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Resta fermo quanto previsto dal regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 267880/18 dell'8 febbraio 2002 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

3. E' vietata la concessione di occupazione di aree pubbliche sia permanenti che temporanee finalizzate in tutto o in parte alla vendita o alla promozione di materiale di propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste, o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa.

4. E' vietata la vendita e la diffusione di gadget fascisti e nazisti di produzione successiva a quella fascista e nazista con chiari intenti apologetici; pertanto tutti gli oggetti di quell'epoca che possono invece ritenersi documenti e oggetti di valore storico, devono riportare espressamente l'indicazione " Documento storico" , nel rispetto della vigente normativa in materia di contrasto all'apologia di fascismo e dello spirito antifascista della Repubblica italiana, su tutto il territorio comunale sia all'interno delle installazioni commerciali a posto fisso che attraverso le altre forme di distribuzioni (es. banchi commerciali su aree pubbliche in occasione di fiere e/o altre manifestazioni).

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati di cui al comma 1 dell'art.1, realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al regolamento del commercio su aree pubbliche e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare secondo la cartografia allegata, parte integrante del presente atto (allegato B)) già approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18 febbraio 2019.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione deliberata dalla Giunta comunale. Per il Comune di Reggio Emilia che rientra fra i comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 la tariffa standard permanente e' pari a € 60,00. La tariffa ad anno solare si utilizza sono in mercati dove l'occupazione è di natura stabile.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati secondo la classificazione deliberata dalla Giunta comunale.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 dell'art.1 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta comunale. Per il Comune di Reggio Emilia che rientra fra i comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 la tariffa standard giornaliera e' pari a 1,30 €. Ai fini dell'applicazione del canone la tariffa giornaliera si applica per i mercati periodici per i quali è previsto lo smontaggio delle attrezzature al termine dell'orario di mercato.

2. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati secondo la classificazione deliberata dalla Giunta comunale.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale e' dovuto quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione, la misura ordinaria del canone e' determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'utilizzo effettivo .

2. Per le occupazioni temporanee le tariffe giornaliere si applicano in ragione della superficie concessa o in assenza di titolo , abusivamente occupata e in relazione all'orario effettivo di occupazione suddiviso in fasce:

a) posteggi al giorno : arco delle 24,00 non ricomprese nella fascia b)

b) posteggio a fasce orarie :

1) dalle ore 6,00 alle ore 14,00

2) oltre le ore 14 e sino alle 6,00

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone di cui all'art. 9 comma 1 determinato ai sensi del comma precedente.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

Articolo 11

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall' art 2 bis del D.Lgs 193/2016.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo ; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, la restante entro 6 mesi dalla prima, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione per importi superiori a

500,00€ ,deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.

8. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 14 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

11. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per occupazioni permanenti o temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali epidemie e pandemie, e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione .

Articolo 12

Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 gg dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo a titolo di canone o di penalità o di sanzioni . La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento delle entrate.

Art.13
Accertamenti - Recupero canone - Riscossione coattiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

2. Nell'attività di recupero si applica il Regolamento vigente della riscossione coattiva delle entrate Comunali e in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa non saranno attivate procedure esecutive e cautelari per somme dovute inferiori a € 30,00.

Articolo 14
Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 20 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

3. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa .

Articolo 15
Sospensione dell'attività' di vendita

1. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviata richiesta di pagamento della somma dovuta, da pagarsi entro il termine di 10 giorni . Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione nelle ipotesi previste , sarà inviata una comunicazione di avvio del procedimento di sospensione

dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, per 5 giorni di mercato. Terminato il procedimento di sospensione senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, verrà avviato procedimento per la revoca della concessione dell'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

2. Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Per importi superiori a € 2.500,00 dovrà essere presentata unitamente alla richiesta di rateizzazione polizza fideiussoria o bancaria a garanzia. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un avvio del procedimento che prevederà la sospensione dell'autorizzazione per 5 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate.

Art.16

Il funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativi alla riscossione e rimborso del canone. In particolare tali funzioni sono attribuite al dirigente a cui risultano affidati in sede di piano esecutivo di gestione (PEG) i capitoli/articoli istituiti per la gestione del canone mercatale nel rispetto di quanto previsto all' art. 4 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Patrimoniali
2. In caso di affidamento della gestione del canone (o parte di esso) di cui al presente regolamento in concessione a terzi, responsabile della gestione medesima sarà il concessionario.

Art.17

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'art.1 della Legge 160 /2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. I versamenti eventualmente effettuati di competenza dell'anno 2021 con le previgenti disposizioni costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.